

ne tra i vari sistemi CRS. Ciò sottolinea la necessità che l'esenzione per categoria lasci il campo al « codice di comportamento » (come ha indicato il Comitato in precedenza).

4.4. Il Comitato ricorda alla Commissione la sua preoccupazione che i sistemi CRS siano competitivi in

tutta la Comunità e che il dominio di un sistema su un altro in uno Stato membro non rifletta il predominio di una compagnia aerea proprietaria del sistema in quello Stato membro.

4.5. Il Comitato si riserverà ulteriori commenti sui CRS nel parere sul codice di comportamento.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1992.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾

(93/C 19/16)

Il Consiglio, in data 9 ottobre 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato ha deciso di affidare al Relatore generale Charles Pelletier l'incarico di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 25 novembre 1992, nel corso della 301^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni preliminari

1.1. L'articolo 303 del Trattato di adesione del Portogallo del 12 giugno 1985 ha previsto delle disposizioni transitorie relative al regime d'importazione dello zucchero greggio al fine di assicurare l'approvvigionamento dell'industria portoghese della raffinazione.

1.2. Tali disposizioni transitorie prevedono l'importazione annuale di 75 000 tonnellate di zucchero greggio proveniente da quattro Stati ACP con i quali le raffinerie portoghesi avevano stipulato dei contratti pluriennali prima dell'adesione del Portogallo alla CEE.

1.3. In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1785/81, all'importazione di tali quantitativi viene riscosso un prelievo ridotto, calcolato in base al prezzo d'intervento e non al prezzo di entrata.

1.4. Il Trattato di adesione prevede altresì che se le disponibilità comunitarie di zucchero greggio sono insufficienti, il Portogallo può essere autorizzato da un regolamento della Commissione ad importare dai paesi terzi allo stesso prelievo ridotto, i quantitativi di zucchero necessari a completare l'approvvigionamento delle proprie raffinerie.

1.5. Tale regime transitorio d'importazione di zucchero in Portogallo, che ha quindi l'obiettivo di assicurare l'approvvigionamento dell'industria della raffinazione nel limite del fabbisogno di zucchero in Portogallo, scade il 31 dicembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. C 265 del 14. 10. 1992, pag. 3.

1.6. Inoltre, l'attuale regime di quote di produzione nel settore zuccheriero scade il 30 giugno 1993. Il Regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il Consiglio deliberi entro il 1° gennaio 1993 sul nuovo regime di organizzazione comune dei mercati dello zucchero da applicare a decorrere dal 1° luglio 1993.

1.7. L'attuale mancanza di proposte della Commissione in materia rende illusorio il rispetto di tale scadenza da parte del Consiglio.

1.8. Al fine di assicurare, a partire dal 1° luglio 1993, la coerenza delle disposizioni relative al regime d'importazione di zucchero greggio in Portogallo con il nuovo regime in materia di zucchero da applicare nella Comunità, occorre prevedere, attraverso un regolamento, le disposizioni da applicare in Portogallo fra il 1° gennaio 1993 e il 30 giugno 1993. Parallelamente occorre prevedere che il nuovo regolamento «zucchero», applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993, fissi altresì le condizioni di approvvigionamento dell'industria della raffinazione nella CEE (compreso il Portogallo).

1.9. In base a ciò, la Commissione propone pertanto di prolungare di sei mesi, tramite regolamento, le disposizioni attualmente in vigore, adattando i quantitativi da importare alla durata del periodo.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato si rammarica che la Commissione non abbia formulato una proposta relativa al nuovo

Regolamento Zucchero congiuntamente ad una proposta in merito alle condizioni di approvvigionamento dell'industria della raffinazione della CEE. In tal modo il Comitato avrebbe potuto elaborare un solo parere in merito alla raffinazione portoghese.

2.2. Il Comitato dovrà quindi pronunciarsi nuovamente in materia nel prossimo parere in merito alle disposizioni da applicare a partire dal 1° luglio 1993 riguardo all'organizzazione comune del mercato dello zucchero.

3. Osservazioni particolari

3.1. Per evitare che le condizioni di approvvigionamento delle raffinerie portoghesi vengano modificate due volte nel giro di pochi mesi, con pregiudizio del buon andamento delle transazioni commerciali, il Comitato approva la proposta di regolamento della Commissione.

3.2. Tale approvazione non anticipa tuttavia il parere che il Comitato sarà portato ad elaborare in merito alle future proposte della Commissione concernenti le condizioni di approvvigionamento dell'industria della raffinazione della CEE, compreso il Portogallo, a decorrere dal 1° luglio 1993.

3.3. Il Comitato sottolinea che tali proposte dovranno rispettare la preferenza comunitaria sul mercato portoghese nei confronti dello zucchero bianco e greggio proveniente dalla CEE.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1992.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Susanne TIEMANN